Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1105

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

18/12/2022 - 02:18

Indice

1. DDL S. 1105 - XVIII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 1105 . . . 5

1.3. Trattazione in Commissione . . . 7

1.3.1. Sedute . . . 8

1.3.2. Resoconti sommari . . . 10

1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 11

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 77 (pom.) dell'11/06/2019 . . . 12

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 31 (ant.) del 03/07/2019 . 18

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 32 (pom.) del 03/07/2019 19

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 34 (ant.) del 04/07/2019 . 20

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 83 (pom.) del 09/07/2019 21

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 39 (ant.) del 02/10/2019 . 27

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 40 (pom.) del 02/10/2019 28

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 98 (pom.) del 23/10/2019 29

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (ant.) dell'11/11/2020 . . . 39

1.4. Trattazione in consultiva . . . 48

1.4.1. Sedute . . . 49

1.4.2. Resoconti sommari . . . 50

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 51

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020 . . . 52

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 56

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (ant., Sottocomm. pareri) del 29/01/2020 . . . 57

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 58

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/01/2020 . . . 59

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020 . . . 66

1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 75

1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 157 (ant.) del 05/03/2020 . 76

1. DDL S. 1105 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1105
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

Titolo breve: *trasparenza tariffe telefoniche*

Iter

23 ottobre 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1105	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

Mauro Coltorti (M5S)

Cofirmatari

Gabriele Lanzi (M5S)
Laura Bottici (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Stanislao Di Piazza (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Gianluca Castaldi (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Gaspare Antonio Marinello (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Tiziana Carmela Rosaria Drago (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Luigi Di Marzio (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Elio Lannutti (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Cristiano Anastasi (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Sergio Vaccaro (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Gianluigi Paragone (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Gianluca Ferrara (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Marinella Pacifico (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Maria Domenica Castellone (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Luisa Angrisani (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Iunio Valerio Romano (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Rossella Accoto (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Gianmarco Corbetta (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Barbara Guidolin (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Agnese Gallicchio (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Margherita Corrado (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Vincenzo Garruti (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Giulia Lupo (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Gabriella Di Girolamo (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Orietta Vanin (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)

Gisella Naturale (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Cinzia Leone (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Maria Laura Mantovani (M5S) (aggiunge firma in data 19 marzo 2019)
Giorgio Fede (M5S) (aggiunge firma in data 2 ottobre 2019)
Silvana Giannuzzi (M5S) (aggiunge firma in data 5 marzo 2020)
Elena Botto (M5S) (aggiunge firma in data 5 marzo 2020)
Emma Pavanelli (M5S) (aggiunge firma in data 25 novembre 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.

Classificazione TESEO

TARIFFE TELEFONICHE , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , SERVIZIO TELEFONICO

Articoli

INFORMAZIONE (Art.1), OFFERTA AL PUBBLICO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Emanuele Dessi'** (M5S) (dato conto della nomina l'11 giugno 2019) .
Sostituito da Sen. **Sabrina Ricciardi** (M5S) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** **in sede redigente** il 2 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 105 del 2 aprile 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1105

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1105

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COLTORTI** , **LANZI** , **BOTTICI** , **DI PIAZZA** , **CASTALDI** , **MARINELLO** , **DRAGO** , **DI MARZIO** , **LANNUTTI** , **ANASTASI** , **VACCARO** , **PARAGONE** , **FERRARA** , **PACIFICO** , **CASTELLONE** , **ANGRISANI** , **ROMANO** , **ACCOTO** , **CORBETTA** , **GUIDOLIN** , **GALLICCHIO** , **CORRADO** , **GARRUTI** , **LUPO** , **DI GIROLAMO** , **VANIN** , **NATURALE** , **LEONE** e **MANTOVANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2019

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

Onorevoli Senatori. - Da tempo, ormai, l'azione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è decisa e attenta a salvaguardare la libertà di scelta dei consumatori nel mercato. La trasparenza tariffaria è stato il terreno sul quale si sono confrontate - e ancora si confrontano - le posizioni dei principali operatori telefonici da una parte e i consumatori e l'Autorità dall'altra.
Il presente disegno di legge si propone, quindi, di rendere maggiormente trasparente e di più facile comprensione le offerte tariffarie dei vari operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni, tenuto conto che le medesime offerte spesso non contengono le informazioni basilari necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente in funzione dei servizi offerti. Il disegno di legge intende far sì che l'utente sia sempre messo nelle condizioni di fare una scelta consapevole e di poter comparare agevolmente le offerte e i prezzi dei servizi.
Il disegno di legge si compone di un unico articolo. L'unico comma dell'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
In particolare, la lettera *a)*, introducendo un periodo al comma 1-*bis* del suddetto articolo 1 del decreto-legge, specifica che gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto di fornitura e, in questo caso, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore.
La lettera *b)*, intervenendo sul comma 1-*quater*, rafforza il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale garantirà, tra l'altro, che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione.
La lettera *c)* sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 1, al fine di prevedere che l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori di telefonia evidenzino tutte le voci che compongono l'offerta, consentendo così ai singoli consumatori un adeguato confronto. Conseguentemente, il comma vieta le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti

dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari.

Con riferimento ai succitati servizi ancillari, la lettera *d)*, introducendo il comma 2.1, li definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile, la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

La medesima lettera *d)* introduce anche il comma 2.2, ai sensi del quale il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore »;

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1 »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2.1.* Per "servizi ancillari di telefonia mobile" si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1105
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
Titolo breve: *trasparenza tariffe telefoniche*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

N. 77 (pom.)
11 giugno 2019

N. 31 (ant.)
3 luglio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 32 (pom.)
3 luglio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 34 (ant.)
4 luglio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

N. 83 (pom.)
9 luglio 2019

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

N. 39 (ant.)
2 ottobre 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 40 (pom.)
2 ottobre 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 98 (pom.)
23 ottobre 2019

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

N. 166 (ant.)
11 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 77 (pom.) dell'11/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in esame, al quale sono state apportate modifiche e integrazioni nel corso dell'esame svolto presso la Camera dei deputati e che reca nel Capo I un complesso di norme emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nel Capo II norme urgenti concernenti il settore sanitario, con particolare riferimento al personale, alla formazione e alla carenza di farmaci e nel Capo III disposizioni finanziarie, transitorie e finali.
Le disposizioni di interesse per l'8ª Commissione sono contenute nell'articolo 6 e riguardano gli appalti, servizi e forniture degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.
In particolare, l'articolo prevede che tali enti si avvalgano esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica

amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.
Nell'illustrare tale previsione, che non è stata oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Camera, la relazione di accompagnamento del provvedimento ha sottolineato come essa renda obbligatorio il ricorso, già possibile a legislazione vigente, alla Consip S.p.A. o alle centrali di committenza di altre regioni al fine di superare una situazione estremamente critica, che ha generato gravi disfunzioni.
Nel caso in cui gli appalti di lavori, servizi e forniture da affidare siano inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, l'articolo dispone che il Commissario *ad acta* stipuli con l'Autorità nazionale anticorruzione un protocollo d'intesa al quale gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria sono tenuti ad adeguarsi. Una disposizione introdotta dalla Camera specifica che fino alla stipulazione di tale protocollo restano in vigore le norme e le procedure vigenti.
Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione contemplati dalla legislazione vigente e nell'ambito delle risorse assegnate, si prevede poi l'adozione di un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione Calabria. Con l'approvazione del Piano, predisposto dal Commissario *ad acta* ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con vari Ministri tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.
E' inoltre stabilito che per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, da finanziare tramite le risorse e le procedure stabilite dalla legislazione vigente e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria possano avvalersi, previa convenzione, di Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge. Una disposizione introdotta dalla Camera specifica che tale convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma stipulati in materia tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati.
Specifiche risorse finanziarie, già stanziate a legislazione vigente, vengono infine destinate, per il 2019, all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nella Regione Calabria, con particolare riferimento alla sostituzione e al potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il presidente COLTORTI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) illustra i contenuti della questione pregiudiziale che il Gruppo di Forza Italia si appresta a presentare in Aula, lamentando che il provvedimento in esame consentirà al Governo di gestire interamente la sanità calabrese, per il tramite di un sistema commissariale che viene irrigidito e ampliato, nonostante che esso non abbia finora prodotto alcun risultato positivo.
In conclusione, esprime un parere fortemente negativo sia nel merito che nel metodo.

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di sua competenza, dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente COLTORTI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***
(Discussione e rinvio)

Il presidente COLTORTI informa che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.

Il relatore DESSI' (*M5S*) illustra il provvedimento in esame, che introduce disposizioni per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile.
La relazione che accompagna il disegno di legge evidenzia come le offerte nel mercato delle telecomunicazioni spesso non contengano le informazioni basilari necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente in funzione dei servizi offerti. L'obiettivo è quindi quello di rendere maggiormente trasparenti e comprensibili le proposte tariffarie dei vari operatori, in modo che gli utenti siano messi nelle condizioni di compiere le loro scelte in maniera più consapevole e conveniente.
Il testo si compone di un solo articolo, che integra l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con il quale sono stati disciplinati la ricarica nei servizi di telefonia mobile e la trasparenza e la libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi *internet*.
In particolare, le nuove disposizioni specificano che gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto di fornitura, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore (comma 1, lettera *a)*).
È poi attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'ulteriore compito di garantire che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari, utilizzando una comunicazione semplice, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati (comma 1, lettera *b)*).
La previsione, già presente nella legislazione vigente, che l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori di telefonia debba evidenziare tutte le voci che la compongono è quindi integrata con il divieto, per gli operatori, di proporre offerte e messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi che contengano l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari (lettera *c)*).
Viene introdotta la definizione dei servizi ancillari di telefonia mobile, chiarendo che si tratta dei costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile, la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
Si stabilisce infine che il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario (lettera *d)*).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ritiene il provvedimento condivisibile in linea di principio, ma chiede che sia data la possibilità ai componenti della Commissione di approfondirne il contenuto per verificare se sia possibile fornire qualche contributo.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) condivide la richiesta del senatore Mallegni e propone di fissare un termine entro il quale i Gruppi possano indicare i nominativi dei soggetti da audire.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) chiede quali siano gli intendimenti in merito alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di estendere i princìpi di trasparenza che animano il provvedimento in questione anche ad altri settori, quali quelli del gas e dell'energia elettrica.

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 13 giugno il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire. Il termine per la presentazione degli emendamenti verrà fissato successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Resoconto stenografico.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Contributo della Commissione europea per la riunione dei leader del 19-20 settembre 2018 a Salisburgo (COM(2018) 630 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2018.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 787 (mezzi elettrici negli *hub* aeroportuali), il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 2.3 e 2.6. Sono stati inoltre presentati gli emendamenti 2.1 (testo 3), 2.5 (testo 2) e 3.100 (pubblicati in allegato), che sono stati trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri. Per tale motivo, l'esame del provvedimento avrà luogo in altra seduta.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che il calendario della settimana corrente prevede un'ulteriore seduta giovedì 13 alle ore 12 per il seguito degli argomenti non conclusi e, in particolare, laddove pervengano i prescritti pareri, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1251 sulle ferrovie turistiche.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) chiede se sia possibile anticipare la seduta di giovedì a mercoledì sera, al termine dei lavori dell'Aula.

Il presidente COLTORTI propone dunque di fissare una nuova seduta per domani, mercoledì 12 giugno, alle ore 18 o al termine dei lavori dell'Aula, se successivo, confermando la seduta di giovedì mattina alle 12 laddove per mercoledì non giungessero i prescritti pareri.

La Commissione conviene.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di valutare la possibilità di inserire nel calendario dei lavori della settimana l'audizione di Coopservice.

Il presidente COLTORTI si riserva di valutare la proposta del senatore Campari.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta domani, mercoledì 12 giugno, alle ore 18, ovvero al termine dei lavori dell'Aula, se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

- l'articolo 6 detta specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e forniture per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria;

- in particolare, il comma 1 prevede che, per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tali enti debbano avvalersi esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero di centrali di committenza di altre regioni, mentre, ai sensi del comma 2, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il Commissario *ad acta* stipula un protocollo d'intesa con ANAC a cui gli enti suddetti si devono adeguare;

- i commi 3 e 4 prevedono interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario della Regione Calabria e il comma 5 destina a tale ammodernamento tecnologico specifiche risorse finanziarie già previste a legislazione vigente,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 787

Art. 2

2.1 (testo 3)

Pergreffi, Campari, Faggi, Pepe

Al comma 1, sostituire le parole: «a trazione elettrica» *con le seguenti:* «ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato».

Conseguentemente:

- *alla rubrica, sostituire le parole*: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno»;

- *al titolo del disegno di legge, sostituire le parole*: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno».

2.5 (testo 2)

Coltorti, Dessì, Santillo, Lupo, Patuanelli, Ricciardi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'ENAC, può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministero» *con le seguenti:* «decreto del Ministro».

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 31 (ant.) del 03/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DI ILIAD ITALIA SPA E FASTWEB NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 32 (pom.) del 03/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI TIM SPA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 34 (ant.) del 04/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,35

AUDIZIONI INFORMALI DI VODAFONE, WIND TRE, ASSTEL ASSOTELECOMUNICAZIONI E CNCU NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 83 (pom.) del 09/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali svolte la settimana scorsa nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1105 e 727, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente COLTORTI (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando innanzitutto l'articolo 3, comma 1, che modifica il Titolo VII del Testo unico sui servizi di media

audiovisivi e radiofonici, relativo alla promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, interamente riscritto nella scorsa legislatura ad opera del decreto legislativo n. 204 del 2017 di attuazione della legge n. 220 del 2016 sul cinema e sull'audiovisivo.
Il nuovo intervento normativo, modificando la disciplina degli obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari: elimina la previsione in virtù della quale, a decorrere, dal 1° luglio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari avrebbero dovuto progressivamente innalzare fino al 60 per cento la quota del proprio tempo di diffusione riservata alle opere europee. Resta comunque fermo l'obbligo di riservare a tali opere la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite; proroga dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana (ora non più solo audiovisive ma anche cinematografiche) una sotto quota minima della quota prevista per la programmazione delle opere europee, pari, per la RAI, ad almeno la metà e, per gli altri fornitori, ad almeno un terzo. La sotto quota dei fornitori diversi dalla RAI è inoltre ridotta ad un quinto per il solo anno 2020; circoscrive alla sola RAI l'obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12 per cento del tempo di diffusione a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana; esclude da tale previsione le altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali; riduce la sotto quota minima che la RAI deve riservare alle opere cinematografiche da almeno la metà ad almeno un quarto; prevede che la quota del 12 per cento debba essere rispettata su base annua invece che settimanale.
Il provvedimento interviene poi sugli obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, prorogando dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale scatterà l'aumento della percentuale dei propri introiti o ricavi annui che essi dovranno riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee e della sotto quota minima da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti. L'entità di tale aumento viene inoltre ridotta.
Al regolamento ministeriale di attuazione viene demandato il compito di prevedere che almeno il 50 per cento della quota destinata all'investimento in opere europee sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni.
La sotto quota che la RAI deve riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia è sostituita da opere specificamente destinate ai minori, di cui una parte è riservata ad opere di animazione.
Viene prorogato dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta si applicheranno gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee previsti dall'apposito regolamento dell'AGCOM. Gli obblighi di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti vengono ridotti, ma potranno essere poi innalzati nuovamente dall'AGCOM con il predetto regolamento, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Si introducono inoltre disposizioni specifiche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi.
Si prevede poi che le eventuali oscillazioni in difetto - rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento -, nel limite massimo del 15 per cento della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno.
Nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente.
In caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico.
Viene infine modificata la procedura di adozione dei regolamenti ministeriali in materia di opere

audiovisive di espressione originale italiana, tra l'altro eliminando il previo parere delle Commissioni parlamentari.
Il comma 3 ridisciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo da 50 a 49 i membri complessivi e introducendo elementi di maggiore flessibilità.
Il comma 4 aumenta da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
Agli stessi esperti è assegnato il compito di attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Si segnala inoltre l'articolo 5 del decreto-legge in esame, che autorizza Roma Capitale a nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare a Roma, che è una delle dodici città selezionate per ospitare le partite.
Il Commissario straordinario potrà:
- predisporre ed approvare il piano degli interventi, che verrà trasmesso, tra gli altri, anche al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice dei contratti pubblici;
- ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato codice;
- ridurre fino a dieci giorni il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del codice, che - in materia di fasi delle procedure di affidamento - sospende la stipula del contratto di affidamento in caso di proposizione di contenziosi.
È altresì in facoltà del commissario fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di gara di cui all'articolo 63 del codice.

Si apre la discussione.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) osserva che la sua parte politica si sarebbe attesa che il primo provvedimento in materia di beni culturali, adottato dopo più di un anno dall'insediamento del Governo, presentasse un contenuto più ampio e articolato. Vice versa, esso si incentra principalmente sulle fondazioni lirico-sinfoniche, la cui importanza è chiara a tutti, ma che non giustifica il fatto che ad esse sia attribuito l'80 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, a fronte di un settore molto variegato. Per tale motivo, il Gruppo di Forza Italia ha presentato presso la Commissione competente una serie di emendamenti volti a rendere il provvedimento più sistematico e a fornire un sostegno a tutto il settore dei beni e delle attività culturali.
Con particolare riferimento ai profili di interesse della 8ª Commissione, rileva che l'intervento recato dall'articolo 3, in materia di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo, è molto dettagliato e richiederebbe una valutazione anche da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presidente COLTORTI (*M5S*) osserva che la Commissione evocata dal senatore Mallegni svolge funzioni di vigilanza, mentre la funzione legislativa è competenza delle Commissioni permanenti. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

(1383) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, che destina al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo, per il 2019, delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019 relative al reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100».
Al fine di salvaguardare l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, si dispone quindi l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio per il 2019, in termini di competenza e cassa, secondo la ripartizione per Ministeri indicata nell'Allegato 1 al decreto.
L'accantonamento per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammonta a 3,75 milioni, suddivisi in una riduzione di 1,65 per l'indirizzo politico e in 2,10 milioni per i servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.
Per consentire alle Amministrazioni la necessaria flessibilità, è comunque consentita, con decreti del Ministro dell'economia delle finanze adottati su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare gli accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si prevede, infine, che con delibera del Consiglio dei ministri gli accantonamenti ora disposti siano confermati, in tutto o in parte, ovvero resi disponibili sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e di quelli ancora da sostenere per il 2019 per il reddito di cittadinanza e "quota 100" che sarà comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) chiede al relatore delucidazioni in ordine alla procedura introdotta dal decreto.

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce che in esito ai monitoraggi previsti dal decreto-legge su reddito di cittadinanza e "quota 100" gli accantonamenti disposti dal decreto-legge in esame saranno confermati in tutto o in parte o saranno resi disponibili. Sottolinea inoltre che l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è piuttosto limitato, in quanto ammonta allo 0,25 per cento del totale.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) osserva che il provvedimento in esame è frutto del fatto che il Governo, nonostante gli annunci e la comunicazione basata sui *selfie*, ha finalmente recepito le osservazioni dell'Unione europea e, per fortuna dell'Italia e degli italiani, ha deciso di congelare delle risorse al fine di evitare la procedura di infrazione.

Il senatore DESSI' (*M5S*) esprime soddisfazione per i risparmi connessi al reddito di cittadinanza e "quota 100". Mentre da più parti si paventava l'avvio della procedura d'infrazione, i numeri parlano d'altro: *spread* in discesa, tasso di disoccupazione sotto al 10 per cento, occupazione giovanile in crescita, adozione da parte del Governo di importanti misure di carattere sociale, quali il reddito di cittadinanza e "quota 100", che peraltro ora consentono anche di effettuare dei risparmi.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) osserva che anche la parte politica cui appartiene il senatore D'Arienzo fa ampiamente ricorso alla comunicazione sulle reti sociali e ai *selfie*, come dimostrato nella vicenda della *Sea Watch*.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) rileva che il provvedimento in esame non concerne l'impiego di risparmi, ma risponde alla necessità di congelare risorse in attesa di capire quale sarà il quadro complessivo della finanza pubblica. Quindi il Governo non è stato bravo perché ha risparmiato, ma è stato avveduto perché ha messo da parte risorse. Il reddito di cittadinanza e il decreto dignità hanno prodotto incertezza tra gli operatori ed effetti negativi sul numero delle assunzioni a tempo determinato, che emergeranno con ancora più evidenza nel lungo periodo. Tale circostanza condurrebbe a un voto contrario, ma con il provvedimento in esame si mettono in sicurezza 1,5 miliardi e ciò giustifica l'espressione di un voto di astensione.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*) svolge alcune considerazioni in merito all'incidenza del provvedimento in esame sui saldi di finanza pubblica.

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che i provvedimenti del Governo sono stati elaborati con grande attenzione, cosa che ha consentito di mantenere in sicurezza la finanza pubblica nonostante un quadro economico internazionale contrassegnato da numerose criticità. Dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*), nel rilevare che l'attuale maggioranza aveva proclamato grandi cambiamenti a livello europeo mentre l'unico grande cambiamento che si è registrato finora è stata l'esclusione dell'Italia da tutti gli incarichi di vertice delle istituzioni, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, pur ribadendo un'opinione molto critica sulla gestione della finanza pubblica da parte della maggioranza.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) afferma che il provvedimento in esame è frutto degli incontri che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno avuto in Europa. A fronte di fondamentali economici solidi, il Paese sta sopportando costi ingenti a causa di dichiarazioni che hanno portato all'innalzamento dello *spread*. Per fortuna che ci sono dei risparmi su cui fare affidamento, perché l'alternativa sarebbe stata una manovra correttiva con tagli alla spesa. Tanto premesso, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1374

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

l'articolo 3 del decreto in esame reca misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo;

in particolare i commi 1 e 2 intervengono sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed

italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020;

il comma 3 modifica la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, riducendo da 50 a 49 i membri complessivi e introducendo elementi di maggiore flessibilità;

con il comma 4 si provvede ad aumentare da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso e ad assegnare i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

l'articolo 5 del decreto in esame autorizza Roma Capitale a nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nella città di Roma,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 39 (ant.) del 02/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,35

AUDIZIONI INFORMALI DI SKY E CHILI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 40 (pom.) del 02/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,40

AUDIZIONE INFORMALE DI LINKEM S.P.A. NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 98 (pom.) del 23/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali svolte il 3 e il 15 ottobre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 727, e delle audizioni informali svolte il 31 luglio, 1° agosto e 10 ottobre in merito all'esame dell'atto del Governo n. 101, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229***
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva per l'espressione del parere alla Commissione ambiente, che introduce misure per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria. Prevede, in particolare, l'approvazione di un apposito Piano strategico per l'individuazione delle iniziative da intraprendere e delle relative risorse economiche. Reca quindi una serie di disposizioni per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, finalizzate anche alla composizione delle procedure di infrazione avviate in sede europea. Disciplina poi la realizzazione di azioni per la riforestazione e per il superamento di ulteriori procedure di infrazione in materia

ambientale; introduce norme per la pubblicità dei dati ambientali nonché per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina; dispone infine la proroga del termine per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi nei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma.
Per quanto riguarda le materie di interesse per la 8ª Commissione, l'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, introduce un "buono mobilità" da destinare ai cittadini residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione per la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, che rottamino, entro il 31 dicembre 2021, un'auto omologata fino alla classe Euro 3 o un motociclo omologato fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Il buono, che consiste in un contributo di 1.500 euro in caso di rottamazione di auto e di 500 euro per i motocicli, potrà essere usato per acquistare, entro i tre anni successivi, abbonamenti per il trasporto pubblico locale o regionale nonché biciclette, anche a pedalata assistita, anche a favore di persone conviventi.
Il "Programma sperimentale buono mobilità" è finanziato a valere su un fondo appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, con una dotazione complessiva di 255 milioni di euro per il periodo 2019-2024, alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di spettanza dello stesso Ministero. La definizione delle modalità e dei termini per ottenere il beneficio e per la relativa erogazione è rinviata ad un successivo decreto.
L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge autorizza poi la spesa complessiva di 40 milioni di euro per finanziare, nel biennio 2020-2021, la realizzazione di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale. I progetti possono essere presentati da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure europee di infrazione avviate per il mancato rispetto degli obblighi in materia di qualità dell'aria e devono essere riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. I termini e le modalità per la presentazione delle domande al Ministero dell'ambiente saranno stabiliti con un successivo decreto. Anche in questo caso, la copertura finanziaria è assicurata da risorse di competenza del Ministero dell'ambiente.
Un'ulteriore misura per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni interessati dalle procedure europee di infrazione è contenuta all'articolo 3 del decreto-legge, che autorizza la spesa complessiva di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per il finanziamento di progetti sperimentali volti alla realizzazione o all'implementazione del servizio di trasporto scolastico attraverso mezzi ibridi o elettrici. I progetti, presentati da uno o più comuni anche in forma associata e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, sono finalizzati al trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia comunale e statale e degli alunni del primo ciclo di istruzione e sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima della riduzione dell'inquinamento atmosferico. Le modalità per la presentazione delle domande e le spese ammissibili al finanziamento verranno definite con un decreto successivo. Analogamente agli altri interventi sopra descritti, anche in questo caso si provvede alla copertura finanziaria dell'intervento con le risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati al Ministero dell'ambiente.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che lo stanziamento di 40 milioni di euro in un biennio per finanziare la realizzazione di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale sia del tutto insufficiente per conseguire una pur apprezzabile finalità. Per quanto riguarda il finanziamento di progetti sperimentali volti alla realizzazione o all'implementazione del servizio di trasporto scolastico attraverso mezzi ibridi o elettrici, osserva che, come insegna l'esperienza di Roma dove i mezzi pubblici sono particolarmente vetusti, per conseguire miglioramenti dal punto di vista ambientale, senza giungere addirittura alla conversione all'ibrido o all'elettrico, sarebbe sufficiente rinnovare il parco mezzi.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime alcune considerazione sul contenuto dell'articolo 5 del decreto-

legge in esame, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla possibilità che il Commissario unico si avvalga di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato. Sul tema della mobilità elettrica, ricorda l'importante lavoro svolto dallo scorso Governo, che l'attuale Esecutivo sta proseguendo. In merito al riferimento fatto dal senatore Rufa al Comune di Roma, osserva che i problemi del trasporto locale a Roma sono estremamente risalenti nel tempo e precedono di gran lunga l'inizio dell'attuale consiliatura. Ritiene che gli stanziamenti per la mobilità sostenibile previsti dal Governo precedente e da quello attualmente in carica siano significativi e che si stia proseguendo lungo un importante percorso che si augura possa essere condiviso da tutti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo possa proseguire la prossima settimana, così che tutti i senatori possano avere il tempo necessario per approfondire temi così rilevanti.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) si augura che l'esame del provvedimento in titolo dia la possibilità alla Commissione di approfondire i temi del miglioramento della qualità dell'aria e chiede informazioni in merito al piano recentemente sottoscritto a Torino. Cita studi dai quali risulta che una percentuale consistente delle polveri sottili è causata dall'usura degli pneumatici e che sarebbero meritevoli di approfondimento. Ritiene irrisori gli stanziamenti recati dal provvedimento in esame per l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale e chiede un chiarimento in merito agli ambiti territoriali con popolazione superiore a centomila abitanti cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2. In merito alla conversione verso l'ibrido e l'elettrico, lamenta che in molte aree del Paese mancano le possibilità di approvvigionamento.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'individuazione degli ambiti territoriali sui quali si interroga il senatore Corti potrebbe derivare da indicazioni provenienti dal livello europeo. Rileva una mancanza di coraggio nell'azione del Governo, che dovrebbe puntare in maniera più decisa al passaggio da veicoli Euro 3 a veicoli Euro 6, perché è la categoria Euro 3 che costituisce la grande platea dei veicoli circolanti i cui proprietari spesso non hanno le disponibilità economiche per cambiare i veicoli. Peraltro, la continua evoluzione tecnologica ha reso disponibili autovetture che, sebbene a benzina, hanno impatti molto più ridotti che in passato e sono economicamente più accessibili ai consumatori. In generale ritiene che, a fronte degli annunci con i quali il Governo aveva indicato come sua azione caratterizzante il *Green New Deal*, i risultati contenuti nel provvedimento in esame appaiono alquanto flebili e deludenti.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), ad integrazione del suo precedente intervento, chiede un chiarimento in merito alle modalità attuative della misura recata dall'articolo 2, comma 2.

Il presidente COLTORTI (*M5S*), in qualità di relatore, segnala al senatore Corti che i temi della qualità dell'aria potranno più propriamente essere approfonditi nella sede competente della 13ª Commissione, che esamina il provvedimento in titolo in via primaria. In merito alle modalità attuative della misura, osserva che l'articolo 2, comma 2, prevede l'adozione di un successivo decreto che disciplinerà i termini e le modalità per la presentazione delle domande al Ministero dell'ambiente. Si riserva comunque di effettuare un approfondimento sui temi emersi nella discussione in vista delle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste

italiane S.p.A per il quinquennio 2020-2024 (n. 128)
(Parere al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice Vono per la sua illustrazione.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la mancanza del numero legale prescritto per l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo in titolo, non volendo i senatori della Lega concorrere al raggiungimento del numero legale, che dovrebbe essere garantito dalla nuova maggioranza, così come hanno sempre fatto Lega e M5S nel primo anno di legislatura.

Il presidente COLTORTI osserva che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, la verifica del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta mediante il foglio firme. Successivamente, si presume che la Commissione sia sempre in numero legale e il Presidente dispone la verifica d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione. Essendo stato raggiunto il numero legale e non essendo prevista alcuna votazione ma il semplice incardinamento del provvedimento, ritiene che nulla osti da un punto di vista regolamentare allo svolgimento dell'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) concorda con il presidente Coltorti e ritiene che non vi possano essere dubbi in merito alla ricostruzione da lui fatta della procedura applicabile. Osserva inoltre che i senatori della Lega sono tutti intervenuti nel corso della discussione del punto precedente all'ordine del giorno e che quindi non possono essere considerati non presenti. Inoltre, la senatrice Pergreffi, avendo formulato una richiesta, sebbene intempestiva e allo stato inammissibile, di verifica del numero legale non può poi chiedere di non essere conteggiata ai fini del calcolo del *quorum*.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) afferma di avere il diritto di intervenire su un punto all'ordine del giorno e poi chiedere di non essere contata come presente su un punto diverso in relazione al quale è prescritto un diverso numero legale e annuncia che i senatori della Lega abbandoneranno i lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 16,45, riprende alle 16,50.

Il presidente COLTORTI, nel ribadire quanto da lui precedentemente chiarito in merito alla regola applicabile, osserva che la questione è ad ogni modo superata in quanto i componenti della maggioranza sono tutti presenti e i senatori della Lega hanno quindi deciso di rientrare in Aula.

Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra lo schema di contratto di programma, per il quinquennio 2020-2024, tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e Poste italiane S.p.A., soggetto affidatario del servizio postale universale fino al 30 aprile 2026, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, il servizio universale ricomprende un insieme di prestazioni di qualità determinata che devono essere fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge n. 190 del 2014, il contratto di programma è

sottoscritto tra il MISE e il fornitore del servizio postale universale e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il MISE invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per l'acquisizione dei relativi pareri. Il MISE può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei suddetti pareri e lo trasmette alle Camere, affinché su di esso sia espresso, entro 20 giorni, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del contratto, che è duplice: da un lato, i rapporti tra lo Stato e Poste italiane per la fornitura del servizio postale universale (comma 1); dall'altro, i rapporti tra lo Stato e Poste italiane nel perseguimento di obiettivi di innovazione, coesione sociale e territoriale, economica nonché di evoluzione di natura tecnologica che prevedono la fornitura di servizi in multicanalità utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo dell'infrastruttura postale di Poste italiane (comma 2).

Nel parere allegato allo schema, l'AGCOM ricorda che la seconda categoria di servizi è costituita da prestazioni che Poste italiane si impegna a fornire, che devono essere inquadrate nell'ambito dei servizi di interesse generale e non rientrano tra le prestazioni del servizio postale universale previste nella direttiva 97/67/CE e nella normativa relativa al settore postale.

La scelta - già seguita nella predisposizione del precedente contratto - di racchiudere più oggetti nello stesso strumento contrattuale impone di differenziare i due diversi ambiti. Per tale motivo, lo schema di contratto chiarisce che la fornitura dei servizi ulteriori al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni è attività che deve essere tenuta distinta dall'affidamento del servizio postale universale anche sotto il profilo contabile e che tali servizi non possono essere finanziati con le risorse previste per la copertura degli oneri del servizio universale.

L'AGCOM osserva inoltre che - mentre con riferimento alle prestazioni di servizio universale e ai relativi oneri lo schema di contratto non introduce innovazioni significative al testo del contratto attualmente vigente - i servizi rivolti ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni sono notevolmente ampliati.

L'articolo 2 individua le attività rientranti nel servizio universale, rinviando a quanto previsto dal già citato decreto legislativo n. 261 del 1999, e le modalità di erogazione delle stesse. Particolare attenzione è data alla necessità di adeguamento alle innovazioni tecnologiche e di ricorso alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e digitali nella fornitura dei servizi postali.

Analogamente a quanto previsto dal contratto di programma vigente, lo schema prevede che Poste italiane, per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto dell'affidamento, possa avvalersi di altre società, fermi restando la responsabilità in capo a Poste italiane dell'adempimento degli obblighi inerenti all'affidamento del servizio universale e l'obbligo di informare periodicamente AGCOM e MISE sugli affidamenti effettuati e le attività svolte. Un elemento di novità è costituito dal fatto che l'individuazione delle società affidatarie debba avvenire mediante procedure selettive trasparenti, compatibilmente con la normativa applicabile. Analogamente a quanto previsto dal contratto di programma vigente, sono inoltre dettate procedure per assicurare condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale: l'invio annuale all'AGCOM dell'elenco degli uffici postali che non garantiscono le suddette condizioni, unitamente allo stato di avanzamento del piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione; l'effettuazione del servizio di raccolta e recapito a giorni alterni nei termini, con le tempistiche e le modalità previste dall'AGCOM; la possibilità di ridefinire l'organizzazione degli uffici postali sul territorio, previo confronto con le autorità locali. Non è invece più previsto che l'AGCOM possa autorizzare un ulteriore margine di tolleranza in materia di recapito a giorni alterni, alla luce delle considerazioni critiche formulate dalla stessa Autorità, per la quale il limite massimo entro il quale la deroga può essere autorizzata è stato già innalzato dal legislatore e ciò non consente ulteriori margini di tolleranza. Nello schema è stata inoltre eliminata la disposizione che compare all'articolo 2, comma 7, del contratto vigente, che consentiva la rimodulazione della frequenza di recapito e di raccolta. Una novità rispetto

al contratto vigente è costituita dalla previsione dell'impegno di Poste italiane a formulare all'AGCOM, entro il primo semestre del 2020, una proposta di rimodulazione dei criteri di distribuzione delle cassette di impostazione tenuto conto dell'andamento dei volumi postali e della misurazione dell'effettivo utilizzo delle cassette da parte degli utenti.

L'articolo 3 elenca i compiti e gli obblighi di Poste italiane, con particolare riferimento alla conoscibilità delle condizioni generali dei servizi, della carta del servizio postale universale, delle informazioni relative alla dislocazione e agli orari di funzionamento degli uffici postali. Viene poi confermato l'impegno di Poste italiane a rendere più agevole la fruizione dei servizi per le persone con disabilità e per quelle appartenenti alle categorie più deboli. Altri obblighi riguardano: la trasmissione annuale all'AGCOM della quantificazione dell'onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio e la previsione di quello relativo all'esercizio di competenza; il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dall'AGCOM; il rispetto dei criteri di distribuzione degli uffici postali e degli orari di apertura nel periodo estivo di cui alle delibere dell'AGCOM; l'attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione in favore degli utenti, delle disposizioni relative al sistema dei rimborsi, degli indennizzi e agli obblighi di reportistica, nonché delle disposizioni in materia di indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale.

Analogamente a quanto avvenuto con riferimento al contratto vigente, non è stata accolta la proposta dell'AGCOM di introdurre un sistema di penali da applicare nel caso in cui si accertino scostamenti rispetto agli obiettivi di qualità stabiliti, permanendo invece, al verificarsi di tali circostanze, l'applicazione di sanzioni amministrative. Nel parere allegato, l'AGCOM ribadisce che nel settore postale le sanzioni amministrative hanno scarsa efficacia deterrente, soprattutto in relazione alle fattispecie più gravi, per effetto della possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione).

L'articolo 4 impone a Poste italiane l'obbligo di applicare i prezzi e le tariffe dei servizi, determinati ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'articolo 5 disciplina i servizi di interesse generale che esulano dal perimetro del servizio universale. Il contenuto dell'articolo è profondamento modificato rispetto al testo del contratto vigente ed è improntato, tra l'altro, al perseguimento di obiettivi di innovazione ed evoluzione tecnologica del Paese. Il MISE e Poste italiane si impegnano dunque ad adottare iniziative a sostegno della trasformazione digitale dei servizi e, in tale ambito, Poste italiane dovrà agevolare l'inclusione degli utenti che si trovano in una situazione di divario digitale attraverso offerte volte a garantire l'accesso universale ai servizi delle pubbliche amministrazioni. In particolare, Poste italiane è incaricata di rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni soluzioni integrate di: (1) gestione fisico/digitale delle istanze amministrative presentate dai cittadini, assicurandone l'accettazione in formato cartaceo presso gli uffici postali ovvero al domicilio degli stessi tramite la rete dei portalettere, ai fini della successiva trasmissione in modalità digitale (*full digital*); (2) consegna ai cittadini e relativa rendicontazione di documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, per finalità amministrative e/o di pubblica sicurezza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carte di identità, patenti, passaporti e certificati elettorali). Poste italiane si impegna inoltre: a mettere a disposizione dei clienti che usufruiscono dei servizi postali un'offerta di soluzioni integrate di recapito fisico/digitale (*digital switch*), in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale; a rinnovare progressivamente le cassette di impostazione, introducendo cassette di nuova generazione dotate di sensori per la misurazione degli invii, anche al fine di consentire un loro utilizzo per la diffusione di informazioni di pubblica utilità da parte delle pubbliche amministrazioni verso i cittadini; a promuovere un piano di progressiva installazione di apparati (c.d. *locker*), anche presso il domicilio dei destinatari che vi consentano, idonei a semplificare le attività di consegna e spedizione, nonché a garantire la fruizione di servizi aggiuntivi; ad adottare una serie di iniziative nei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, volte al superamento del divario digitale; a realizzare un incubatore di *start-up* per la logistica.

L'articolo 6 riguarda gli oneri del servizio postale universale. Alla luce di quanto già previsto dalle norme primarie, il contributo a carico della finanza pubblica è stabilito nell'importo massimo di euro

262,4 milioni annui e viene erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto, con cadenza mensile. L'onere per la fornitura del servizio universale in eccesso rispetto alla somma suddetta può essere coperto, per ciascun anno, con l'apposito fondo di compensazione istituito dal decreto legislativo n. 261 del 1999 alimentato, fino al 10 per cento dei relativi introiti lordi, dalle imprese autorizzate all'esercizio di servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale. L'erogazione del contributo spetta all'AGCOM, sulla base del costo netto del servizio postale universale da essa quantificato e verificato annualmente e comunque non superiore a 89 milioni di euro, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 7 regola le emissioni delle carte valori postali, distribuite e commercializzate da Poste italiane nel rispetto dei programmi formulati in via esclusiva dal MISE, in base alle proposte della società, anche ai fini della promozione e diffusione della cultura filatelica. Una novità dello schema, rispetto al contratto di programma vigente, consiste nella previsione in virtù della quale Poste italiane distribuisce le carte valori postali, oltre che presso le proprie strutture, anche tramite piattaforme digitali di soggetti terzi, nonché, ove possibile, a domicilio.
L'articolo 8 impegna Poste italiane ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale, rispettando i poteri di rappresentanza e di indirizzo politico spettanti al MISE e collaborando con l'AGCOM per le attività ad essa attribuite in ambito internazionale. La norma prevede poi che Poste italiane partecipi, previo indirizzo del MISE e coordinamento con l'AGCOM e con le altre amministrazioni pubbliche competenti, ai lavori dell'Unione Postale Universale (UPU) e alle conferenze indette dalle organizzazioni governative internazionali e regola la ripartizione delle spese di partecipazione all'UPU tra MISE e Poste italiane.
L'articolo 9 prevede l'obbligo di Poste italiane di fornire all'AGCOM, per consentire l'esercizio delle sue funzioni, informazioni generali (bilanci, organizzazione, risultati di qualità, ecc.), sulla rete postale e sulla distribuzione territoriale degli uffici.
L'articolo 10 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, l'AGCOM può irrogare a Poste italiane le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e dai propri regolamenti.
L'articolo 11 fissa la durata quinquennale del contratto di programma dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli esiti delle verifiche previste dalle disposizioni vigenti. L'efficacia del contratto è condizionata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. È poi disciplinata la procedura di revisione del contratto a seguito di modifiche intervenute per eventi imprevedibili ed eccezionali e mutamenti del quadro normativo e regolatorio, nonché la procedura per la risoluzione amichevole delle controversie.

Il PRESIDENTE comunica che nel pomeriggio di martedì prossimo avrà luogo l'audizione di Poste italiane S.p.A..

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia possibile audire anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i sindacati.

Il presidente COLTORTI si impegna a valutare la richiesta formulata dal senatore Campari. Ricorda tuttavia che la Commissione è chiamata in sostanza ad esprimere il suo parere di competenza entro la fine della settimana prossima, scadendo il termine lunedì 4 novembre, e che, essendo tale settimana dedicata ai lavori dell'Aula, i tempi a disposizione delle Commissioni sono molto limitati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,***

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa l'11 giugno.

Il PRESIDENTE informa che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.
Ricorda poi che è stato svolto un ciclo di audizioni e chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se esistano strumenti informativi che consentano agli utenti di avere informazioni in merito alla copertura dei servizi offerti dai vari operatori sul territorio nazionale. La trasparenza, infatti, non dovrebbe riguardare solo il prezzo del servizio ma anche la qualità, perché non è giusto che chi riceve un servizio più limitato paghi lo stesso prezzo di chi gode di una copertura molto più ampia. Un altro tema da approfondire dovrebbe essere quello delle interferenze che si verificano a volte in mare, quando un telefono italiano può accidentalmente "agganciare" un ripetitore straniero, facendo scattare tariffe molto elevate per un servizio che non era stato richiesto.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che nel corso delle audizioni svolte sono emersi in maniera ricorrente due temi su cui si impone una riflessione: l'individuazione delle condizioni giuridiche ed economiche cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché la durata e la decorrenza del termine semestrale previsto dalla stessa disposizione durante il quale non possono essere modificate le suddette condizioni. Un altro profilo sul quale si dovrà riflettere in fase emendativa sarà quello dei costi ancillari.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) concorda sul fatto che è giunto il momento di lavorare sugli spunti emersi nel corso delle audizioni e auspica che già nel corso della seduta odierna possa essere fissato un congruo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Mirella LIUZZI reputa molto interessante il provvedimento in oggetto. In merito al tema evocato dal senatore Corti, segnala che per il momento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha istituito una banca dati con una funzionalità che permette di avere informazioni sulla copertura tramite l'inserimento del civico.

Il presidente COLTORTI (*M5S*), in relazione alla questione delle interferenze in mare citata dal senatore Corti, ritiene che si tratti di una questione complessa la cui risoluzione dovrebbe probabilmente passare per il tramite di accordi internazionali ed è meritevole di un approfondimento in sede di redazione degli emendamenti.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) segnala al Governo l'iniziativa dell'UNCEM per la mappatura delle aree senza copertura per la telefonia mobile.

Il sottosegretario Mirella LIUZZI riferisce che il Governo è a conoscenza dell'iniziativa dell'UNCEM e ricorda che entro il 2026 la copertura dei servizi 5G dovrà raggiungere almeno il 99,4 per cento della popolazione e che i Comuni potranno interloquire con gli operatori telefonici per indirizzare al meglio la copertura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il presidente COLTORTI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a giovedì 31 ottobre alle

ore 12.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) chiede che il termine venga fissato alla settimana successiva.

Il presidente COLTORTI propone dunque di fissarlo per martedì 5 novembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

Resoconto stenografico.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva per l'espressione delle proprie osservazioni alla Commissione difesa e che è adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, ed è finalizzato all'introduzione di disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate integrative e correttive rispetto alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 94 del 2017.
Come tale decreto, del quale ricalca la struttura, anche lo schema in esame procede mediante novelle puntuali al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.
Le numerose modifiche introdotte, che in base a quanto indicato nel comunicato del Consiglio dei ministri di approvazione in via preliminare dell'atto sono volte a migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze armate, riguardano trasversalmente le varie categorie del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, compreso quindi il personale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale, come è noto, è affidato dalla legislazione vigente anche l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Lo schema si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni comuni a più categorie che riguardano, tra l'altro, i casi di perdita dello *status* di militare a seguito di condanna penale; la previsione di ulteriori requisiti generali per il reclutamento, anche con riferimento al reclutamento tra i volontari in servizio permanente dei congiunti di militari divenuti inabili in missioni internazionali o attività operative; l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per le donne in stato di gravidanza; la disciplina dell'aspettativa, del transito nell'impiego civile e dei limiti di età per la cessazione dall'appartenenza al complemento. Con specifico riferimento al personale della Marina, le novelle incidono sulla composizione delle commissioni per i concorsi riservati agli ufficiali piloti e navigatori di complemento e sulle condizioni per gli avanzamenti dei sottoufficiali e dei marescialli.
Gli articoli 2 e 3 introducono disposizioni, rispettivamente, a regime e transitorie in relazione alla disciplina del reclutamento, della formazione, dell'addestramento e degli avanzamenti nella carriera degli ufficiali.
Anche gli articoli successivi hanno una impostazione simile.
In particolare, gli articoli 4 e 5 incidono, a regime e in via transitoria, sull'inquadramento dei marescialli, con riferimento, tra l'altro, alla disciplina del reclutamento e dell'inserimento nel ruolo nonché dei periodi minimi di permanenza nel grado e degli avanzamenti di carriera.
La novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 3), dello schema alle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare sui concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli prevede che

le norme per lo svolgimento di tali concorsi siano stabilite con decreto del Ministero della difesa acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto.
Gli articoli 6 e 7 dello schema recano norme, a regime e transitorie, relative al reclutamento, alla formazione professionale, alla carriera e ai periodi minimi di permanenza nel grado e alle promozioni dei sergenti.
Sono rideterminati specificamente i periodi minimi di imbarco per l'avanzamento dei sergenti della Marina (articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 2) e, con riferimento alla definizione delle modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei sergenti, anche in questo caso viene prevista l'adozione di un decreto da parte del Ministro della difesa con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto (articolo 6, comma 1, lettera *g)*).
Gli articoli 8 e 9 dello schema riguardano il riordino, sia a regime che transitorio, della disciplina sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale del ruolo dei graduati e dei militari di truppa.
L'articolo 10 riguarda il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare mentre l'articolo 11interviene sui profili retributivi con norme transitorie e di coordinamento.
L'articolo 12 reca, infine, la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,25.

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (ant.) dell'11/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
166ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) domanda per quale motivo il Ministro degli esteri italiano non abbia partecipato alla recente riunione tra vari capi di Stato e i vertici delle istituzioni europee nella quale si è discusso, tra l'altro, della lotta ai contenuti *online* che incitano alla violenza e al terrorismo e ritiene che l'8ª Commissione, in virtù della sua competenza in materia di comunicazioni, dovrebbe spronare il Ministro ad essere presente ad eventi internazionali così importanti.

Il PRESIDENTE afferma di non essere a conoscenza dei fatti riferiti dal senatore Rufa e si impegna ad acquisire informazioni in merito.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2013 (Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "ristori-*bis*", ma che il Governo ha preannunciato l'intenzione di depositare, entro domani, 12 novembre, alle ore 18, un emendamento volto a riversare il contenuto di tale provvedimento all'interno del decreto-legge n. 137 del 2020 (il c.d. "ristori"), già all'esame delle Commissioni riunite 5ª e 6ª.
Sulla base di tale presupposto, le Commissioni riunite 5ª e 6ª hanno convenuto di fissare a lunedì prossimo, 16 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al decreto "ristori" e quello per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento governativo di recepimento del decreto "ristori-*bis*".
Dà pertanto conto dei profili del decreto "ristori-*bis*" maggiormente attinenti alle materie di competenza della 8ª Commissione, in maniera tale che, come richiesto da più senatori la settimana scorsa, la discussione sul decreto "ristori" possa essere effettuata tenendo conto del quadro complessivo predisposto dal Governo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per aver organizzato la tempistica dell'esame in maniera tale da consentire di verificare come il nuovo decreto del Governo impatta sul precedente. Ora il quadro è chiaro, ma da esso emerge che le risorse non sono ancora sufficienti e che si continua a procedere in maniera frammentaria, senza fornire il piano strutturale che è stato a lungo invocato dalla Lega. Bisognerebbe ragionare in termini di filiera, perché non si può lasciare aperta un'attività, escludendola quindi dai sostegni economici, se l'attività della medesima filiera alla quale essa vende tutta la sua merce è invece chiusa e non può quindi acquistare nulla. È positivo che con il nuovo decreto siano state ampliate le categorie di attività beneficiarie del contributo in materia di trasporti terrestri, ma altri settori sono stati dimenticati, quale quello delle crociere.
La Commissione deve occuparsi dell'intero settore dei trasporti, a partire da Alitalia, alla quale sono stati destinati stanziamenti ingenti, ma che, secondo quanto riportano i mezzi di informazione, si accinge a ridurre drasticamente il numero dei voli. A tal proposito sarebbe importante calendarizzare quanto prima l'audizione di presidente ed amministratore delegato sulle prospettive di sviluppo della compagnia. È poi necessario non dimenticarsi dei gestori aeroportuali, dei titolari delle attività commerciali poste all'interno degli aeroporti e di tutto l'indotto aeroportuale. Anche se con il ristori-*bis* sono stati fatti dei passi avanti, le risorse non sono sufficienti per i settori di competenza della Commissione e sarebbe importante rilevarlo tutti insieme nel parere.
Ma, più in generale, se un *bonus* da mille euro è certamente meglio di niente, quello che veramente serve è sospendere il pagamento di tutte le tasse per l'anno in corso. È inutile prevedere dei brevi rinvii, perché se manca la liquidità oggi, certo non ci sarà tra un mese e gli italiani ora, forse ancor di più che nei mesi precedenti, hanno veramente paura di non farcela.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) invita la Commissione a farsi carico della questione dei trasporti, che subiranno l'impatto negativo della progressiva estensione delle zone rosse. L'elenco dei codici Ateco probabilmente non ricomprende tutte le attività della filiera e dunque dovrebbe essere integrato con tutti quelli che ne sono rimasti fuori.
Si sofferma poi sulla necessità di tornare alla cedolare secca, anche per quanto riguarda i beni strumentali legati alla filiera dei trasporti. Sottolinea infine l'esigenza di riflettere sulla possibilità di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni relative, ad esempio, a porti ed approdi, in quanto tali canoni continuano ad essere dovuti nonostante il crollo dell'attività.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) afferma che i provvedimenti adottati dal Governo sono senza dubbio necessari e forniscono una risposta dinamica ad una situazione che si evolve costantemente. La situazione continuerà a mutare, con il passaggio di regioni dalla zona gialla a quella arancione o da quest'ultima alla zona rossa e, quando ciò avverrà, sarà presumibilmente necessario prevedere nuovi stanziamenti, in quanto i decreti ristori e ristori-*bis* sono stati adottati alla luce dei dati esistenti e delle esigenze riscontrate al momento della loro predisposizione. È pertanto un errore credere che i

provvedimenti finora adottati siano esaustivi.
Con particolare riferimento agli aeroporti, e in generale alle possibili forme di sostegno per i titolari di concessioni, ritiene che tale tema ponga delle specificità giuridiche che devono essere oggetto di approfondimento.
Per quanto riguarda la sospensione delle tasse evocata dalla senatrice Pergreffi, osserva che ciò non potrà che essere valutato in sede di esame del disegno di legge di bilancio che, come noto, quest'anno avrà inizio alla Camera dei deputati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che sia chiaro a tutti che i provvedimenti adottati finora dal Governo non siano esaustivi, considerato che la situazione è in continuo divenire e che ancora vari soggetti richiedono maggiore protezione. Allo stesso modo, però, dovrebbe essere chiaro a tutti che il Governo sta ponendo in essere ogni sforzo possibile e che di certo nessuno ha interesse a vedere attività economiche in crisi. Tutti vorrebbero aumentare ulteriormente i ristori, ma purtroppo si devono fare i conti con le risorse disponibili e la disponibilità di nuove risorse richiederà probabilmente l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio. Auspica infine che, anche questa volta, i lavori della Commissione siano improntati allo spirito di fattiva collaborazione che li ha sempre contraddistinti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di inserire nel parere l'esortazione ad attivare tutte le possibili iniziative per facilitare il trasporto privato, laddove possibile. Si potrebbe, in particolare, ristorare gli enti locali per la sospensione delle strisce blu e delle zone a traffico limitato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che tutti gli interventi che si sono succeduti hanno evidenziato la necessità di estendere il novero dei settori che beneficiano dei ristori e di individuare nuove risorse da destinare a tali finalità.
A tal proposito, ritiene che sarebbe utile effettuare una mappatura dei settori e dei comparti che invece non hanno risentito della crisi o che addirittura hanno aumentato i propri introiti negli ultimi mesi, al fine di verificare se sia possibile aumentare la tassazione sugli stessi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE si riserva di valutare le posizioni emerse nel corso della discussione al fine del loro eventuale recepimento nello schema di parere che annuncia di voler presentare in una nuova seduta da convocare per la giornata di domani, 12 novembre 2020, alle ore 8.30.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) dichiara la disponibilità del suo Gruppo a votare fin d'ora un mandato al Presidente, in qualità di relatore, a redigere un parere che tenga conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito, senza rinviare a domani.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sarebbe opportuno avere un tempo ulteriore per un'interlocuzione con il relatore sul contenuto del parere e propone di fissare una seduta oggi stesso, al termine dei lavori d'Aula, preannunciando, fin d'ora, che la Lega si asterrà, in attesa di comprendere come la maggioranza e il Governo intendano orientarsi presso le Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Campari e propone dunque di convocare ulteriormente la Commissione per oggi, 11 novembre 2020, alle ore 19, o al termine dei lavori d'Aula, se successivo, per la presentazione dello schema di parere e la conseguente votazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1105

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 5 novembre 2019 e che, nel frattempo, sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.
In vista del riavvio dell'esame del provvedimento - che la Commissione ha approfondito anche con un articolato ciclo di audizioni - propone di fissare a mercoledì 18 novembre, alle ore 12, un termine per l'eventuale presentazione di ulteriori emendamenti che i senatori ritenessero opportuno presentare alla luce del lungo lasso di tempo trascorso, fermi restando gli emendamenti già presentati, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta della Commissione per oggi, mercoledì 11 novembre, alle ore 19, ovvero al termine dei lavori di Aula se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1105

G/1105/1/8
Croatti
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,
premesso che:
il provvedimento in esame si propone di rendere maggiormente trasparente e di più facile comprensione le offerte tariffarie dei vari operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni, tenuto conto che le medesime offerte spesso non contengono le informazioni necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere in piena consapevolezza la soluzione più compatibile alle proprie esigenze;
considerato che:
il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede esplicitamente, all'articolo 55, che la spedizione degli elenchi per la consultazione degli abbonati non rientri negli obblighi di servizio universale;
nonostante sia previsto che tale servizio sia erogato solo previo esplicito consenso, molti utenti hanno segnalato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la ricezione degli elenchi abbonati a fronte del pagamento di una tariffa che varia da 1,80 euro a 3,20 euro,
impegna il Governo:
ad adoperarsi al fine di garantire che il servizio di spedizione e consegna agli utenti degli

elenchi abbonati sia fornito esclusivamente a coloro che ne facciano esplicita richiesta;

ad assicurare che le voci di costo relative al servizio siano sempre riportate in modo chiaro e trasparente tra i costi aggiuntivi.

G/1105/2/8

Corti

La Commissione,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1105, recante: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2001, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,

premesso che:

in molte aree del territorio italiano la copertura telefonica effettivamente fornita dagli operatori di telefonia mobile non rispecchia, per diverse ragioni, il livello teorico di copertura assicurato dai medesimi operatori;

la debolezza del segnale telefonico in alcune aree del Paese, in specie quelle premontane, montane, alpine e in generale più remote, è cronica e costituisce un serio problema per utenti ed imprese operanti nelle citate aree, anche da un punto di vista della sicurezza;

considerato lo spirito generale del disegno di legge in esame di approntare delle specifiche garanzie a tutela dei consumatori nel loro rapporto contrattuale con gli operatori dei servizi di telefonia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere un programma nazionale per la mappatura del segnale telefonico effettivamente garantito da ciascun operatore dei servizi di telefonia mobile;

a valutare, di concerto con gli stessi operatori di telefonia mobile, l'opportunità di introdurre uno specifico obbligo circa l'indicazione del livello di copertura nei contratti per adesione per la fornitura di servizi di telefonia mobile;

a valutare l'opportunità di approntare specifiche garanzie contrattuali a tutela degli utenti residenti nelle aree del Paese caratterizzate da assenza o debolezza di segnale telefonico.

Art. 1

1.1

D'Arienzo

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire la concorrenza e la tutela dei consumatori, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, decorsi 60 giorni dalla stipula del contratto entro i quali non possono essere apportate modifiche alle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta, possono garantire un periodo entro il quale le modifiche avvengono senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore, salvo che la variazione non sia obbligata da aumenti di mercato dei costi relativi all'acquisto delle materie prime per garantire i servizi offerti";».

1.2

Lanzi

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi dodici mesi dalla stipula del contratto";».

1.3

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «operatori di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e mobile»;

- *alla lettera* b)*, dopo le parole:* «operatori dei servizi di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e»;

- *alla lettera* e)*, capoverso* «2»*, primo periodo, dopo le parole:* «operatori della telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e mobile»;

- *alla lettera* d)*, capoverso* «2.1»*, primo periodo, dopo le parole:* «servizi ancillari di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e».

1.4

Lanzi

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «Gli operatori di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa o mobile».

1.5

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «giuridiche ed».

1.6

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «dalla stipula del contratto» *con le seguenti:* «dalla data di commercializzazione della medesima offerta».

1.7

Lanzi

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da:* «, in ogni caso senza aggravio di costi» *fino alla fine del periodo*.

1.8

Di Girolamo

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «in ogni caso senza aggravio» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «a pena di inefficacia se sfavorevoli per il cliente».

1.9

Mallegni, De Siano, Barboni

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; trascorsi sei mesi, le condizioni giuridiche ed economiche di cui al periodo precedente possono essere modificate solo in presenza di eventuali servizi aggiuntivi previo accordo e sottoscrizione da parte del cliente».

1.10

D'Arienzo

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «operatori dei servizi di telefonia» *inserire le seguenti*: «sia fissa sia».

1.11

Di Girolamo

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «telefonia mobile» *inserire le seguenti:* «e fissa».

1.12

Fede

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «che faciliti al consumatore» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «attraverso l'utilizzo di una tabella standard, definita dall'Autorità stessa, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione, al fine di agevolare la comparazione delle offerte dei diversi operatori.».

1.13

D'Arienzo

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto» *con le seguenti:* «alle comunicazioni relative ai servizi oggetto dell'offerta promozionale commercializzata».

1.14

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. L'offerta commerciale dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare, indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita utilizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti. Gli operatori assicurano la più ampia informativa scritta sulle condizioni giuridiche ed economiche di tutte le tipologie di offerta, indipendentemente dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, nonché dal canale di comunicazione e vendita, e in ogni caso su una sezione accessibile al pubblico del proprio sito *web* ufficiale"».

1.15

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* c)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «prezzi dei» *e dopo le parole:* «deve evidenziare» *inserire le seguenti:* «indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita utilizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta»;

2) *alla lettera* c) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti»;

3) *alla lettera* d)*, capoverso* «2.1»*, dopo le parole:* «i costi di attivazione del servizio» *inserire le seguenti:* «i costi associati alla fornitura della SIM» *e dopo le parole:* «altro operatore» *inserire le seguenti:* «di recesso»;

4) *alla lettera* d)*, dopo il capoverso* «2.1» *inserire il seguente:*

«*2.1*-bis. Il prezzo che l'utente deve corrispondere in fase di sottoscrizione contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore al momento della sottoscrizione»;

5) *alla lettera* d)*, capoverso* «2.2»*, dopo le parole:* «Il prezzo finale» *inserire le seguenti:* «che l'utente deve corrispondere mensilmente*» e sostituire le parole da:* «dal consumatore» *sino a:* «comma 2.1» *con le seguenti*: «dall'utente, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1 ove previsti,».

1.16

D'Arienzo

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In ogni caso, al momento della stipula

del contratto, il consumatore può accettare o meno che siano apportate variazioni del prezzo finale in relazione all'attivazione di servizi pre-attivati o ancillari non previsti nelle condizioni giuridiche ed economiche sottoscritte nel contratto anche nel periodo dei 60 giorni dall'attivazione del servizio.».

1.17

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «2.1»*, dopo le parole:* «i costi di attivazione del servizio,» *inserire le seguenti:* «i costi associati alla fornitura della SIM,» *e dopo le parole:* «altro operatore» *inserire le seguenti:* «e di recesso».

1.18

Santillo

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «2.1»*, sostituire le parole da:* «non disattivabile» *fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti:* «a titolo gratuito, la cui fruizione o disattivazione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione».

1.19

Di Girolamo

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso* «2.2» *con il seguente:*

«2.2. Tutti i dispositivi per la fruizione di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, comprese le carte SIM, devono essere consegnate al consumatore privi di servizi in sovrapprezzo. È fatto obbligo agli operatori di telefonia e di comunicazione elettroniche, ai fini dell'attivazione di servizi in sovrapprezzo, di acquisire la prova dell'esplicita richiesta espressa dal consumatore per iscritto o altro supporto informatico. È fatto divieto agli operatori di inserire clausole per l'attivazione di servizi in sovrapprezzo nel contratto di fornitura di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche».

1.20

Santillo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3.1. I contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati.

3.2. Gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale"»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*1*-bis. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*-bis*)*, è fatto obbligo agli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto».

1.21

Croatti

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2," sono inserite le seguenti: "2.2,"».

1.22

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie, gli operatori non limitano la sottoscrivibilità delle proprie offerte in base all'operatore di provenienza».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure a tutela dei consumatori dei servizi di telefonia mobile».

1.0.1

Mallegni, De Siano, Barboni

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di installazione di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "viene autorizzata dagli enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", in conformità al piano regolatore delle antenne approvato dal Comune, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"*1*-bis. Tutte le nuove installazioni di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa e di ripetitori di servizi di telecomunicazione sono autorizzate dai singoli comuni nel rispetto del piano per le antenne che è approvato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dai comuni interessati.

1-ter. Le installazioni ubicate sulle aree pubbliche e sulle aree private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino alla loro scadenza senza possibilità di essere modificate. Alla data di scadenza le stesse devono essere adeguate al piano regolatore delle antenne"».

1.0.2

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di roaming *marittimo)*

1. Il servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare (*roaming* marittimo) deve essere espressamente richiesto dall'utente all'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza. In mancanza di tale espressa richiesta da parte dell'utente, tutti gli importi conseguenti all'utilizzo, anche involontario, del servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare non sono dovuti dall'utente stesso; l'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente imputate all'utente».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1105
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
Titolo breve: *trasparenza tariffe telefoniche*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 69 (pom.)
4 febbraio 2020
Sottocomm. pareri

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 30 (ant.)
29 gennaio 2020
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 242 (pom.)
15 gennaio 2020

N. 243 (pom.)
28 gennaio 2020

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 157 (ant.)
5 marzo 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
69ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una***

banca di investimento , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:
- gli emendamenti 2.5 e 2.12 (limitatamente alla lettera *b)*) contengono la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

(1277) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1279) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(727) ***Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***
(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo premettendo che:

- il provvedimento interviene contemporaneamente su materie di competenze esclusiva statale, quale la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, Costituzione, lettera *e)*) e concorrente, ovvero porti e aeroporti civili, nonché governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Costituzione), determinando così un intreccio tra più competenze normative di natura diversa;
- tra i principi e criteri direttivi di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* è volto a ridefinire una materia disciplinata dall'articolo 698 codice della navigazione, che attualmente prevede un procedimento attuativo caratterizzato dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 1, comma 6, si prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere coincidente con il termine per l'esercizio della delega, senza l'introduzione di una "clausola di scorrimento" che comporti un'automatica proroga del termine;
- il disegno di legge delinea una procedura per l'espressione del parere parlamentare che si discosta anche per altri aspetti dalla scansione normalmente adottata in casi simili: nello specifico, prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere contestualmente e non successivamente all'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; di conseguenza, il testo prevede anche una seconda trasmissione alle Camere, successiva ai citati pareri, da effettuarsi in ogni caso e non soltanto qualora il Governo non recepisca i rilievi parlamentari;
- all'articolo 1, comma 8, non si precisa il rapporto temporale tra lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive e la relazione motivata al riguardo ivi prevista.

Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, in particolare le sentenze nn. 7 e 251 del 2016, occorre prevedere in via generale, all'articolo 1, comma 4, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (o di Conferenza unificata) in luogo del parere, anche per non determinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un arretramento rispetto alla normativa vigente;
- occorre intervenire per rendere compatibili il termine per l'esercizio della delega, ad esempio elevandolo a dodici mesi, con quello per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo, tenuto anche conto del necessario secondo passaggio parlamentare citato in premessa; in alternativa, valuti la commissione di merito l'opportunità di ricondurre la disciplina alle abituali procedure, che prevedono il parere parlamentare quale ultimo atto della serie procedimentale, la seconda trasmissione solo laddove non siano recepiti i relativi rilievi e, infine, non un termine per la trasmissione alle Camere bensì l'automatica proroga ("scorrimento") del termine per l'esercizio della delega qualora la trasmissione avvenga in prossimità della scadenza;
- si chiarisca che la presentazione alle Camere della relazione motivata del Ministro avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive può avvenire anche in sede di trasmissione del relativo schema di decreto legislativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sugli emendamenti 1.94, 1.96 e 1.97 parere non ostativo, a condizione che si provveda a riformulare il testo con la previsione dell'espressione dell'intesa in luogo del parere e la scelta della sede (Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata) nella quale deve essere espressa: qualora si intenda differenziare tra le due Conferenze, occorre specificare puntualmente l'oggetto dell'intesa sottoposta all'una o all'altra sede;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei***

prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente condizione:

- occorre prevedere una modifica del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 volta ad estendere i profili sanzionatori ivi previsti anche alle disposizioni recate dal nuovo comma 2.2, come peraltro proposto dall'emendamento 1.21,

e le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sarebbe opportuno sostituire la parola «sottoscrizione» con «stipula»: ciò sia in ragione della forma del contratto, sia per omogeneità con il testo di legge che si novella;
- al titolo, occorrerebbe sostituire le parole: «di telefonia mobile» con le seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche», in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, invitando a chiarire se per "piano regolatore delle antenne" si intende il piano di risanamento di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 2001 ivi citata;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (ant., Sottocomm. pareri) del 29/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020
30ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8a Commissione:

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile*** : parere favorevole sul testo, parere favorevole sull'emendamento 1.21.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra una proposta di parere non ostativo con presupposto, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto dell'assenza di effetti finanziari diretti correlati al provvedimento in esame, auspica per il futuro un attento monitoraggio volto a scongiurare sovrapposizioni tra l'attività dell'agenzia "ItaliaMeteo" e altri enti, così da evitare l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre chiedere conferma del fatto che le modifiche alle funzioni affidate agli uffici giudiziari per effetto delle norme in esame possano essere sostenute a valere sulle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Altresì, sarebbe utile appurare il carattere ordinamentale del comma 8 del medesimo articolo 2, che limita l'applicazione delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 106/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che, in merito alla proposta 3.0.1 occorre chiedere conferma che, dall'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dal comma 3 del capoverso "Art. 14-*bis*", non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa, inoltre, presente che, sui restanti emendamenti, ivi inclusi quelli del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.1, rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica.
Sui restanti emendamenti esprime un avviso non ostativo, fatta eccezione per le proposte del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, in merito alle quali fa presente l'esigenza di un approfondimento.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente che, presso la Commissione di merito, è stato fissato per il prossimo 23 gennaio il termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.18, 1.19 e 2.6, su cui l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso non ostativo sul testo, facendo invece presente la necessità di un approfondimento istruttorio sulle proposte emendative.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare ad una prossima seduta la votazione del parere sul testo, per poter prendere visione del contenuto normativo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad una prossima seduta il seguito dell'esame sia del testo che degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.".
Incidentalmente, ricorda che la disposizione di cui si chiede l'espunzione attiene a profili di decontribuzione suscettibili di determinare un decremento di gettito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, con i quali si forniscono rassicurazioni circa l'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1421) ***Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del GOVERNO se sia pervenuta la relazione tecnica aggiornata necessaria per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i dicasteri competenti, ai fini della predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) ***PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se sono disponibili gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione, ai fini della predisposizione del parere.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di predisporre una nota tecnica che tenga conto della sopravvenienza del nuovo esercizio finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1376) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio*** **Square Kilometre Array*****, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 5 novembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota sul provvedimento in titolo, finalizzata ad aggiornare la formulazione dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" (n. 137)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'atto risulta al momento privo dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica positivamente verificata e reca, all'articolo 23, una clausola generale di neutralità finanziaria.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che le disposizioni sono per lo più di carattere ordinamentale e appaiono comunque prive di effetti finanziari diretti. Per approfondimenti sul provvedimento, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(835-A) ***DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti.)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni circa i motivi del prolungamento dei tempi di esame di diversi disegni di legge in materia sanitaria, che da tempo sono inseriti nel prospetto settimanale delle convocazioni.

Il PRESIDENTE, nel ricordare come tali questioni abbiano formato oggetto di un'approfondita disamina in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi lo scorso 8 gennaio, fa presente come i motivi della permanenza di diversi provvedimenti nel prospetto settimanale delle convocazioni non nascano certo da un intento dilatorio, bensì dalla necessità di acquisire dal Governo gli elementi istruttori indispensabili per procedere alla votazione dei relativi

pareri.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi, manifestando altresì il proprio disagio per la lunga dilazione nell'esame dei disegni di legge 641, sulla formazione del personale della scuola dell'infanzia, e 897, sulla videosorveglianza, che lo vedono impegnato come relatore, sollecitando fortemente la maggioranza ed il Governo ad assumere una posizione certa e definita.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel ricordare che anche nella giornata di ieri sono stati registrati casi di maltrattamenti nei confronti di bambini in alcune realtà scolastiche, rivolge ai colleghi di tutti i Gruppi un invito accorato, affinché possa riprendere celermente l'esame del disegno di legge sulla videosorveglianza, sottolineando come, al di là delle differenze di partito, il Parlamento non possa rimanere inerte dinanzi ad episodi gravi, che richiedono una rapida soluzione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta che sia sul disegno di legge 641 sia sull'897 sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dicasteri interessati, ripromettendosi di farsi parte diligente, al fine di sollecitare gli approfondimenti istruttori necessari per superare le criticità di ordine finanziario attualmente esistenti.

Successivamente, fornisce elementi informativi circa l'istruttoria governativa in corso sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione e non esaminati nelle precedenti fasi della seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 132

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, secondo cui:

- con riferimento alle procedure di assunzione e di spesa, il relativo *iter* non risulta ancora avviato, nelle more dell'emanazione del provvedimento in esame e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione dello statuto dell'Agenzia;
- il mancato avvio dell'*iter* delle procedure di assunzione e di spesa ha determinato, con riferimento alle autorizzazioni di spesa per il 2019, corrispondenti economie di bilancio;
- relativamente ai rimborsi spese per i componenti del comitato tecnico-scientifico, viene confermato il carattere gratuito della partecipazione a tale organismo, fatto salvo il rimborso dei soli oneri di missione, che graveranno sul bilancio dell'Agenzia;
- con riguardo all'eventuale confluenza nell'Agenzia delle risorse umane provenienti dagli enti indicati nell'Allegato 1, viene fatto presente che l'eventuale confluenza avverrà nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia, il cui costo risulta interamente coperto ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio 2018 e, comunque, previa ricognizione delle risorse finanziarie e strumentali e, quindi, previa valutazione dell'effettiva percorribilità, laddove il personale interessato provenga da enti meteo non inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'eventuale confluenza nell'Agenzia del personale proveniente dagli enti di cui all'Allegato 1 avvenga nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia medesima e della relativa copertura di spesa, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che andrebbero forniti ulteriori elementi idonei a confermare la concreta configurabilità del prestito come operazione meramente finanziaria, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e avuto riguardo ai precedenti finanziamenti ad Alitalia. Con riferimento al successivo comma 5, che modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di 60 giorni per il versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato, termine sostituito da un rinvio alle modalità previste per le procedure di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, ossia "a valere e nei limiti dell'attivo disponibile". Inoltre, in relazione alla salvaguardia degli effetti prevista dall'ultimo periodo del comma 5, andrebbe chiarito se, in previsione o a valere sull'importo da acquisire a titolo di interessi, siano state avviate operazioni di partecipazione in attuazione del comma 1 del citato articolo 37, in modo da escludere possibili effetti onerosi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.
In relazione agli emendamenti, che corrispondono a quelli presentati in Assemblea, occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui dispone la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, in relazione all'eventuale venir meno di possibili economie di spesa. Richiede la

relazione tecnica sull'emendamento 1.3, che individua specifici interventi di riorganizzazione della struttura e delle attività aziendali. Occorre poi valutare l'emendamento 1.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sul rilancio di Alitalia S.p.A., con oneri a carico dei due rami del Parlamento, che tuttavia non vengono quantificati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.2, in tema di trattamenti economici del personale dei vettori e delle imprese del trasporto aereo. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni su due specifici profili: in primo luogo, sugli effetti della modifica apportata dal comma 5 all'articolo 37, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2019, in relazione alla prevista possibilità di sottoscrivere quote di capitale di una società di nuova costituzione cui trasferire i complessi aziendali; in secondo luogo, sul rapporto tra il termine per la restituzione del prestito, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, e il termine per la conclusione delle procedure di cessione dell'azienda.

Il PRESIDENTE fa presente, in primo luogo, che l'operazione di costituzione di una nuova società non risulta completata, mentre sul secondo aspetto osserva come la questione attenga più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto di quanto detto dal Presidente, ritiene opportuno inserire nel parere un riferimento espresso alla mancata costituzione della nuova società.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) reputa che tale aspetto esuli dalle attribuzioni della Commissione bilancio, che deve limitarsi ad esaminare i profili finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva, in relazione al comma 5, che il decreto in esame reca una diversa allocazione degli interessi relativi ai finanziamenti già concessi, che secondo la valutazione della Ragioneria generale dello Stato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) non considera soddisfacenti le spiegazioni fornite al riguardo, ritenendo necessario che nel parere si dia conto di tutti i profili correlati all'impiego degli importi corrispondenti agli interessi sui prestiti concessi ad Alitalia.

Il RELATORE reputa sufficiente, in relazione ai rilievi sollevati sul comma 5 dell'articolo 1 del decreto, inserire un presupposto nel parere che si limiti a dare conto degli effetti sulla finanza pubblica della nuova disciplina in tema di interessi.
Pertanto, alla luce delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso

contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2, segnalate dal relatore. Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal PRESIDENTE, specifica che l'emendamento 1.1, se approvato, rischia di vanificare gli obiettivi, anche finanziari, perseguiti dal provvedimento in esame.

Sulla base degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso concorde con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma, relativamente all'articolo 1, dell'adeguatezza delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con riguardo all'articolo 2, in relazione all'attivazione di due nuove posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe opportuno disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico di fatto del MIUR, al fine di poter valutare l'incidenza della riforma sull'Amministrazione in termini di maggior spesa rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, che disciplina il riparto

delle risorse tra i due Ministeri, il comma 3, pur trasferendo il dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero dell'istruzione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca continui ad avvalersene *pro tempore*: al riguardo, chiede conferma che tale avvalimento temporaneo possa essere attuato senza aggravi per la finanza pubblica. In relazione al successivo comma 4, occorre in primo luogo avere rassicurazioni che le operazioni di ripartizione, con particolare riguardo al personale già collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, abbiano luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, chiede chiarimenti, anche in relazione agli elementi forniti nella relazione tecnica, sulla salvaguardia del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, affinché non si configuri il ripristino di progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.
In relazione agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.3, che incrementa di un'unità le posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.5, che prevede di destinare, in via esclusiva, una posizione di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Istruzione al rilancio dell'istruzione tecnica e professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.12, 2.13 e 3.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1, che autorizza i due ministeri istituiti dal decreto-legge ad effettuare un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di dirigenti tecnici di seconda fascia, con copertura a valere sul fondo "La Buona Scuola". Comporta maggiori oneri la proposta 5.1. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1168) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e approvato.

(*Doc.* XXII, n. 9-bis) ***Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"***
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il documento in titolo, segnalando che esso proroga fino alla conclusione della legislatura il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione di inchiesta. Le spese per il funzionamento permangono nel limite massimo di 45 mila euro annui, fino al termine

della legislatura, e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Altresì, è previsto che il Presidente del Senato possa autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Per quanto di competenza, trattandosi di spese poste a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è messo ai voti e approvato.

(1376) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nellaseduta del 15 gennaio.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*), sulla base degli elementi messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto Nazionale di Astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dal 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: *a)* quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *b)* quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta testé illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, al pari del relatore, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, attesa la natura ordinamentale della disposizione e i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente all'articolo 2, chiede un'ulteriore conferma che dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura non derivino pregiudizi con riguardo ad impegni di spesa già assunti dallo Stato e non vengano compromesse risorse destinate a finanziare spese di natura obbligatoria.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 112 del 2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, dell'Accordo, relativo alla possibilità di sottoscrivere intese tecniche tra le Parti contraenti per l'attuazione della cooperazione militare e l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, nonché dall'articolo 2, paragrafo 3, sulle modalità di effettuazione della cooperazione militare. Infatti, secondo la relazione tecnica, le attività richiamate dal predetto articolo 2, paragrafo 3, "verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nei limiti delle spese autorizzate" senza che però tale precisazione sia contenuta nel testo del disegno di legge né in quello dell'Accordo. Altresì, richiede un approfondimento sulle possibili conseguenze, in

termini di impatto sulla finanza pubblica, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. Da ultimo, occorre valutare la riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge al fine di aggiornare al 2020 e al triennio 2020-2022 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, nonché di modulare la quantificazione dell'onere come previsione di spesa.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, essendo in via di acquisizione dai dicasteri competenti gli elementi informativi necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare le recentissime notizie di stampa su nuovi episodi di abuso nei confronti di minori commessi in una scuola, ribadisce l'importanza del provvedimento in titolo al fine di assicurare tutela ai soggetti più indifesi, e sollecita nuovamente il Governo a fornire le risposte necessarie alla prosecuzione dell'esame, dichiarandosi pronto, nel caso di perdurante inerzia,

anche a iniziative più eclatanti per richiamare l'attenzione su un tema così sensibile.

Il PRESIDENTE assicura che tornerà nuovamente a sollecitare il Governo affinché siano risolte le criticità di carattere finanziario che, al momento, non consentono di portare avanti l'esame di un provvedimento in una materia di indubbia rilevanza sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835-A) ***DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa alla valutazione della relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento, è posto ai voti e approvato.

(1421) ***Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La RELATRICE si riserva di prendere cognizione della relazione tecnica appena depositata, al fine di predisporre una proposta di parere da porre in votazione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sugli emendamenti del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, né sui relativi subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti esaminati che, posto in votazione, risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sui temi che saranno oggetto dell'audizione del Vice Presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, avvertendo altresì che la relativa seduta, già convocata alle 14,30 del prossimo 30 gennaio, è stata posticipata alle 14,45 dello stesso giorno.

La Commissione prende atto.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), incidentalmente, torna a sollecitare il Governo a fornire le dovute risposte sui provvedimenti in materia sanitaria inseriti all'ordine del giorno, già oggetto di un suo precedente intervento di sollecito lo scorso 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che tali sollecitazioni sono già state riportate agli uffici competenti affinché siano trasmessi gli elementi informativi richiesti dalla Commissione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 gennaio 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 157 (ant.) del 05/03/2020

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 5 MARZO 2020
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene la senatrice GINETTI (*IV-PSI*) per suggerire che, considerata la situazione di natura emergenziale, in rapida evoluzione, la Commissione sia celere, per quanto possibile e opportuno, nello svolgimento dell'esame di atti di propria competenza e nell'adozione delle connesse deliberazioni.

Si apre un articolato dibattito sul tema, in cui intervengono i senatori GIANNUZZI (*M5S*), FEDELI (*PD*), LOREFICE (*M5S*), FAZZOLARI (*FdI*), TESTOR (*FIBP-UDC*) e TOSATO (*L-SP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE, preso atto delle diverse posizioni dei Gruppi, ritiene opportuno che la Commissione cerchi di concentrare il più possibile i momenti di riunione e di utilizzare, ove possibile, lo strumento della videoconferenza.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (n. 152)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice, senatrice Gaudiano, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/822, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019).
La direttiva 2018/822 si colloca nel contesto delle misure adottate in ambito europeo al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Essa apporta sostanziali

modifiche alla direttiva 2011/16/UE, che ha stabilito specifiche procedure di cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, prevedendo uno scambio di informazioni automatico (senza richiesta preventiva e a intervalli regolari) tra gli Stati membri con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitali.
In particolare, la nuova direttiva aggiunge, tra le categorie soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, anche quella dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare azioni di pianificazione fiscale aggressiva, finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale. In tale ottica, la direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per imporre agli intermediari l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo.
Lo schema di decreto in esame consta di 14 articoli.
L'articolo 1 delinea l'ambito applicativo del provvedimento: esso contiene le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, sui meccanismi transfrontalieri comunicati dagli intermediari all'Agenzia delle entrate, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni.
L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nella normativa, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano gli obblighi di comunicazione sul meccanismo transfrontaliero, posti in capo agli intermediari e al contribuente, e gli esoneri da tale obbligo.
L'articolo 5 definisce il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione come quello per il quale risulti presente almeno uno degli "elementi distintivi" che sono indizio di un rischio di elusione o di evasione fiscale.
Gli articoli 6, 7 e 8 elencano la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate e stabiliscono i termini entro i quali comunicare.
L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni estere, mentre l'articolo 10 reca modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
L'articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni l'obbligo di conservazione per cinque anni dei documenti e dei dati relativi all'attuazione del meccanismo transfrontaliero.
L'articolo 12 stabilisce le disposizioni sanzionatorie per i casi di omessa comunicazione delle informazioni, l'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 stabilisce che le disposizioni del decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020, in linea con quanto previsto dalla direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che modifica la disciplina relativa alla trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
L'obiettivo del provvedimento è quello di rendere maggiormente trasparenti e comprensibili le proposte tariffarie dei vari operatori di telefonia mobile presenti sul mercato delle telecomunicazioni,

al fine di agevolare gli utenti a compiere le loro scelte in maniera più consapevole e conveniente.
Il disegno di legge si compone di un unico articolo, in cui sono previste le seguenti modifiche al testo vigente del decreto-legge n. 7 del 2007.
Al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto viene aggiunto un periodo in cui si specifica che gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto e, in ogni caso, non possono farlo con un aggravio di costi o un peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore.
Si novella anche il comma 1-*quater* del citato articolo 1 del decreto, in cui si aggiunge che l'Autorità garante per le comunicazioni deve anche garantire che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari, garantendo una "comunicazione semplice ed essenziale" che "faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione".
Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, si aggiunge un nuovo divieto di offerte e messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei "servizi ancillari", come indicati dal nuovo comma 2.1 introdotto dal disegno di legge in esame.
Si introducono, quindi, due ulteriori commi. Il nuovo comma 2.1 definisce i "servizi ancillari di telefonia mobile" come i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile, la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
Il nuovo comma 2.2 prevede che il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari debba comprendere i costi di tutti i servizi attivati, preattivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
A livello europeo, il relatore sottolinea che nella materia oggetto del disegno di legge è stata adottata la direttiva (UE) 2018/1972, recante il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entrata in vigore il 20 dicembre 2018 e il cui termine di recepimento è fissato al 21 dicembre 2020. Tra gli obiettivi del Codice europeo vi è quello di rafforzare la tutela dei consumatori. Esso contiene infatti norme volte a facilitare il cambiamento di fornitore, per i consumatori abbonati a pacchetti di servizi (che comprendono *internet*, TV, telefonia fissa e mobile) e il diritto a sottoscrivere contratti internet a prezzi accessibili per i gruppi vulnerabili (anziani, disabili e beneficiari di assistenza sociale).
Il Codice impone anche nuovi obblighi di trasparenza in relazione alle condizioni, ai prezzi e alla qualità dei servizi di comunicazione elettronica e prevede il diritto degli utenti finali di accedere gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto dei diversi servizi offerti. Per consentire agli utenti finali di scegliere con piena cognizione di causa, il Codice prevede che le informazioni pertinenti richieste siano fornite prima della stipula del contratto, in un linguaggio chiaro e comprensibile e su un supporto durevole o, in caso sia impossibile e fatta salva la definizione di supporto durevole contenuta nella direttiva 2011/83/UE, in un documento messo a disposizione dal fornitore e notificato all'utente che sia facile da scaricare, aprire e consultare con dispositivi di uso comune tra i consumatori. Inoltre, al fine di semplificare la scelta degli utenti, ai fornitori è richiesto di presentare una sintesi dei termini contrattuali essenziali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.